



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 325/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 69430** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 27 dicembre 2023 ad istanza di **G. D. P.**,
(c.f. OMISSIS), nato OMISSIS, residente OMISSIS, n.q. di amministratore
di sostegno di **A. S. D. P.**, (c.f. OMISSIS), nato OMISSIS, ivi residente alla
OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall'Avv. Alfonso Colletti (c.f. CLLLNS81R11H269H pec
alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it) presso il cui studio, in Roma, Viale
Africa, n. 120, elegge domicilio (fax +391782741442)

CONTRO

- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y;
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it e Francesco Gramuglia (c.f.
GRMFNC64R17F158V;avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23
gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5 (fax 0917798749)

nonché

CONTRO

- l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Coordinamento

Generale Medico Legale;

- L'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione

Provinciale di Messina;

- L'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Agenzia di

Sant'Agata di Militello;

- L'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Direzione

Regionale di Sicilia Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti

Pubblici;

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Medica di

verifica;

- il Comune di Tortorici;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra Michela

Montalbano, il procuratore di parte ricorrente e quello dell'INPS, come da

verbale;

premessi in

FATTO

1. Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, esponeva quanto segue.

In data 14 dicembre 2022 il signor A. S. D. P., trasmetteva al Comune di Tortorici - di cui era dipendente con le mansioni di centralinista telefonico -

la richiesta di essere sottoposto a visita per accertare la propria assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Il 13 gennaio 2023, il Comune provvedeva ad inoltrare detta istanza alla Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitandone l'evasione nelle date del 17 e il 24 aprile 2023.

L'ente locale, poi, dopo il "passaggio di consegne" in materia di inabilità lavorativa, stabilito, a partire dal 1° giugno 2023, dal art. 45, comma 3 *bis* del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in data 23 giugno 2023, trasmetteva l'intero fascicolo sanitario all'INPS.

La procedura amministrativa, a questo punto, rimaneva in una situazione di stallo, tanto da rendere necessario l'invio di reiterati solleciti, restati privi di esito: da qui la necessità di adire il giudice contabile, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Ciò premesso, la difesa si soffermava sul radicamento della giurisdizione contabile e, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, evidenziava la presenza di una previa domanda amministrativa e di successivi solleciti, cui era seguito il silenzio da parte dell'amministrazione, da considerarsi equivalente ad un atto di diniego.

Veniva poi illustrata la gravità del quadro clinico dell'interessato, tale da giustificare l'attribuzione del beneficio controverso.

In conclusione, in via principale, si chiedeva il riconoscimento in capo al signor A. S. D. P. della condizione di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e del correlato diritto a beneficiare della

pensione di inabilità *ex art.* 2, comma 12, della legge n. 335/1995, da calcolarsi considerando le maggiorazioni spettanti ai lavoratori priva della vista ai sensi dell'art.9 della legge n.113/85.

In via subordinata, l'istante domandava che l'interessato fosse dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio *ex art.* 55 *octies* del D.Lgs n. 165/2001 e art. 129 del D.P.R. 3/1957, ai fini della dispensa dal servizio di cui all'art. 7 della Legge 379/1955 e all'art. 42 del DPR 1092/1973.

2. L'INPS si costituiva in data 30 settembre 2024, eccependo la carenza di legittimazione passiva della Commissione medica di verifica e del Comune di Tortorici, non coinvolti nell'erogazione del trattamento pensionistico in discussione, e l'inammissibilità del ricorso, non preceduto, come invece richiesto dall'art. 153 lett. b), c.g.c., da una previa domanda amministrativa volta ad ottenere la pensione di inabilità assoluta, avanzata solo il 7 marzo 2024.

Riferiva, inoltre, che tale domanda era stata accolta, con contestuale riconoscimento della maggiorazione di cui alla legge n.113/1985, il 29 maggio 2024, prima della fissazione dell'udienza e della notifica del ricorso con il D.F.U.

In conclusione, chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza della domanda amministrativa e per difetto di interesse ad agire in capo al D. P., per essere lo stesso venuto meno prima della notifica del ricorso introduttivo, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.

3. All'udienza del 16 ottobre 2024, l'avvocato Colletti ribadiva le ragioni

poste a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, riconosceva il conseguimento del beneficio controverso e chiedeva la condanna alle spese di controparte.

L'avvocato Norrito si riportava agli atti chiedendo la compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo deve dichiararsi la contumacia del Comune di Tortorici e del Ministero dell'Economia e Finanza, che, pur ritualmente citati in quanto compartecipi del procedimento attivato al fine di ottenere la pensione di inabilità, non si sono costituiti in giudizio (*cfr.*, sull'estensione del contraddittorio nei giudizi pensionistici, la decisione n. 34/2023 della Sezione Emilia – Romagna e quella n. 281/2024 di questa Sezione).

2. Ciò posto, si osserva che il beneficio richiesto è stato già conseguito dall'interessato, nella maggior ampiezza corrispondente alla domanda proposta in via principale, risultando attribuita al D. P. la pensione correlata alla sua inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa *ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995*, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 113/1985, con relativi arretrati, maggiorati degli interessi, dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro.

3. La controversia, tuttavia, non può essere definita con la formula, indicata dall'amministrazione resistente, della originaria mancanza dell'interesse ad agire, inteso quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice (*cfr.*, *ex pluribus* la sentenza di questa Sezione n. 23/2023).

Nel caso di specie, infatti, alla data dell'istaurazione del giudizio,

coincidente con il momento deposito del ricorso introduttivo, il provvedimento favorevole non era stato ancora adottato.

4. Non può neppure considerarsi meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dall'INPS di dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi del, dell'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., a mente del quale i ricorsi sono inammissibili qualora *“si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”*.

Ciò in quanto i documenti contenuti nell'allegato 3 e all'allegato 4 al ricorso, comprovano rispettivamente l'attivazione, ad istanza del D. P., del procedimento finalizzato al riconoscimento, ai fini di pensione, della condizione di inabilità permanente e la trasmissione di una formale diffida alla direzione provinciale di Messina dell'ente previdenziale, peraltro accompagnata dal sollecito del Presidente Nazionale ciechi, che invitava l'INPS a definire al più presto la procedura in considerazione del quadro clinico gravemente compromesso dell'interessato.

5. In considerazione dell'avvenuto conseguimento del beneficio controverso, quindi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere (*cfr.* la sentenza n. 208/2022 della Sezione Sardegna).

6. In base al principio della soccombenza virtuale, si condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

	7	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del	
	contendere;	
	- condanna INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte	
	ricorrente liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) comprensivi di	
	spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore,	
	dichiaratosi antistatario.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.	
	Il Giudice	
	consigliere Adriana Parlato	
	F.to digitalmente	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 17 ottobre 2024	
	Pubblicata il 18 ottobre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	